



TAX PILL

27 ottobre 2022

ATTIVITÀ DI MINING: TRATTAMENTO AI FINI IVA E DELLE IMPOSTE DIRETTE

Risposta interpello n. 515/2022

IVA E IMPOSTE DIRETTE

✉ studiomi@led-taxand.it



TAX PILL

LA FATTISPECIE

L'istante dichiara di svolgere l'attività di *miner* con riferimento alla criptovaluta HNT, sulla *blockchain Helium*. *Helium* è una rete di *hotspot* il cui scopo è garantire la connettività globale ad *Internet* a dispositivi IoT (*Internet-of-Things*), in cui è necessario che ogni *hotspot* "copra" una certa area geografica e che ogni blocco aggiunto alla *blockchain* sia corretto. Ad ogni gruppo di 30 blocchi aggiunti alla *blockchain* viene associato un *reward* (in HNT). La società *Helium Inc.* non è però proprietaria della rete, ma è partner privilegiato dell'insieme di aziende e privati che forniscono i servizi di connettività.

L'Istante chiarisce, con riferimento alla propria attività, che:

- il suo intervento è limitato all'installazione dei dispositivi *hotspot* ed alla loro eventuale manutenzione;
- i *reward* (compensi) ricevuti dall'Istante sono "variabili ed eventuali", esclusivamente a seguito della partecipazione, tramite i suoi *hotspot*, alle attività a servizio della rete e della *blockchain*;
 - svolgendo l'attività in totale autonomia;
- essendo la rete degli *hotspot peer-to-peer*, tutti i dispositivi eseguono le medesime operazioni e non esiste alcun ordine gerarchico;
- il committente non è determinabile: le aziende e i privati partecipano ad *Helium* installando dispositivi *hotspot* in maniera volontaria.

Con l'interpello in esame, l'istante chiede se l'operazione rientri nell'ambito di applicazione dell'IVA e quale sia il «momento impositivo» ai fini delle imposte sui redditi.

IVA E IMPOSTE DIRETTE

 studiomi@led-taxand.it



TAX PILL

LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate afferma che l'Istante non sembra inserito in un rapporto giuridico con la rete (*Helium*), né tantomeno è soggetto a una specifica regolamentazione per poter accedere al sistema e svolgere la propria attività. Pertanto, non potendo identificare l'esistenza di un servizio personalizzato nei confronti di uno specifico beneficiario, l'operazione è da ritenersi fuori campo IVA in quanto connotato dall'assenza di un legame sinallagmatico.

Ai sensi dell'art. 109 del TUIR, la remunerazione in oggetto concorre alla formazione della base imponibile nel periodo di imposta in cui i servizi possono ritenersi conclusi.

Per le criptovalute detenute al termine di ciascun periodo d'imposta, si considera realizzata la differenza tra il valore fiscale iniziale e quello rilevato alla data di chiusura di ciascun periodo d'imposta, ex art. 110 del TUIR.

Ai fini IRAP, le remunerazioni in oggetto concorrono alla formazione del reddito, rappresentando ricavi inerenti l'attività caratteristica del soggetto con il conseguente transito nelle voci rilevanti ai fini IRAP. Viceversa, non sono incluse nel calcolo della base imponibile le oscillazioni di valore delle criptovalute, solo nella misura in cui non transitano da voci rilevati ai fini IRAP ovvero in assenza dei presupposti per l'applicazione del principio di correlazione.

IVA E IMPOSTE DIRETTE

 studiomi@led-taxand.it